



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276
Fax: +0039 050 8669127
caponi@comune.pisa.it
lazzeri@comune.pisa.it
g.gigliotti@comune.pisa.it

Tribunale di Pisa. Sentenza n.101/2017. Tommaso RICCI c/Comune di Pisa e Sepi s.p.a. (152c2012)

In data 18/10/12, il sig. Tommaso Ricci proponeva ricorso in appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Pisa n. 806/12, che aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione della S.E.Pi n. 29661/2011, tesa al recupero della somma di € 180,89=, dovuta per una sanzione del C.d.s. non corrisposta.

Parte attrice chiedeva la totale riforma della sentenza per molteplici motivi.

Si costituivano in giudizio sia il Comune di Pisa che la Sepi, chiedendo la conferma della sentenza del Giudice di pace n. 860/2012.

Il tribunale ha accolto il primo motivo di appello proposto dal sig. Ricci e, conseguentemente, ha riformato la sentenza condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese legali sia del primo che del secondo grado.

Il sig. Ricci, infatti, aveva scritto alla Polizia municipale, facendo presente di non avere il possesso dell'auto, poiché, pur essendo proprietario non gli era mai stata consegnata dal precedente titolare, come da denuncia ai CC di Massa Carrara che allegava.

La Polizia municipale rigettava tale ricorso in autotutela ma non dava prova di tale circostanza.

Il tribunale, allora, in assenza di un provvedimento di archiviazione o di rigetto, ha ritenuto che si fosse formato il silenzio accoglimento ai sensi dell'art. 204 C.d.s.

Il funzionario p.o.

Avv. Gloria Lazzeri